

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Rimorchiatori Napoletani Srl



PARTE SPECIALE D

Reati Ambientali

INDICE

Parte Speciale D

1. PREMESSA	4
2. I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI.....	4
3. AREE A RISCHIO REATO	7
4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI	8
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10

1. PREMESSA

L'articolo 1 comma 1 del d. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, ha modificato il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, inserendo l'art. 25 undecies che estende la responsabilità degli enti ai reati ambientali.

I reati ambientali previsti nel nostro ordinamento hanno natura dolosa o colposa, senza che la colpa sia limitata alla "grave negligenza", come previsto a livello comunitario.

Tutti i reati in materia ambientale o comunque l'assoluta maggioranza di quelli attualmente previsti dal nostro ordinamento, hanno natura contravvenzionale e tra questi la medesima proporzione è attribuibile ai reati di pericolo astratto.

La sussistenza ai fini della punibilità dei reati contravvenzionali, facilmente riconoscibili dalla denominazione della sanzione (arresto e/o ammenda, in luogo della reclusione e/o multa previste per i delitti), è indifferentemente collegabile ad una condotta – sia essa commissiva o omissiva – dolosa o colposa.

In altre parole, pur dovendo sussistere un comportamento colpevole è indifferente che questo integri del dolo o della colpa.

2. I REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI

I reati presupposto della responsabilità degli enti, previsti dalla norma sono i seguenti:

a) Reati previsti dal Codice penale

Reati di cui agli art. 727 bis, (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), introdotti nel Codice penale dall'art. 1 del D. Lgs. 121/2011.

b) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di acque

- Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (articolo 137, comma 3).
- Superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (articolo 137, comma 5 I periodo).
- Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, senza autorizzazione, oppure continuazione all'effettuazione o mantenimento dei detti

scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (articolo 137, comma 2).

- Superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto (articolo 137, comma 5 Il periodo).
- Inosservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto (sul suolo o negli strati superficiali, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) (articolo 137, comma 11).
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13).

c) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di rifiuti

- Effettuazione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (*articolo 256, comma 1, lettera a), b)*).
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (*articolo 256, comma 3 Il periodo*).
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (*articolo 256, comma 3 I periodo*).
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (per raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; realizzazione o gestione di discarica) (*articolo 256, comma 4*).
- Miscelazione non consentita di rifiuti (*articolo 256, comma 5*).
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (*articolo 256, comma 6 I periodo*).
- Predisposizione, nel sistema incentrato sui formulari, di un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi) (*articolo 258, comma 4 secondo periodo*).
- Traffico illecito di rifiuti (*articolo 259, comma 1*).
- Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (*articolo 260, comma 1; 2*).
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (*articolo 260-bis, comma 6*).
- Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda

SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (*articolo 260 – bis, comma 7 II periodo*).

- Uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti trasportati (*articolo 260-bis, comma 7 III periodo*).
- Trasporto di rifiuti non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (*articolo 260-bis, comma 8 I periodo*).
- Trasporto di rifiuti pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (*articolo 260-bis, comma 8 II periodo*).

d) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera.

- Esercizio di uno stabilimento con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del decreto o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, causando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (*articolo 279 comma 5*).

e) Reati previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti inquinati.

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (provocato da sostanze pericolose e/o sostanze non pericolose) con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2008 e s.m.i.. Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2008 e s.m.i. (*articolo 257, comma 1; 2*).

f) Reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dalla normativa speciale – Legge 07.02.1992 n. 152.

- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (*art. 1 comma 1 e 2; art. 2 comma 1 e 2*).
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (*art. 6 comma 4*).
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

g) Reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dalla normativa speciale – Legge 28.12.1993 n. 549

- Violazione delle disposizioni su produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive per lo strato di ozono (*art. 3 comma 6*).

h) Reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dalla normativa speciale – D. Lgs. 6.11.2007 n. 202

- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (*art. 8 comma 1*).
- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (*art. 9 comma 1*).
- Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (*art. 8 comma 2*).
- Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (*art. 9 comma 2*).

In aggiunta ai reati sopra elencati, per i quali il D. Lgs. 121/2011 ha previsto l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente, l'Azienda, a maggior tutela, ha deciso di includere ai sensi del presente Modello, anche i seguenti reati, previsti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

1. Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continuazione all'effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la sospensione o revoca dell'autorizzazione (*art. 137 comma 1*).
2. Mancata ottemperanza alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 (casi in cui può essere richiesto dalle regioni, il convogliamento ed il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) (*art. 137 comma 9*).
3. Negazione dell'accesso agli insediamenti, da parte dell'autorità competente, per il controllo degli scarichi (*art. 137 comma 8*).
4. Abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti (*art. 256 comma 2*).
5. Installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione dell'esercizio con l'autorizzazione scaduta (*art. 279 comma 1*).
6. Messa in esercizio di un impianto od inizio dell'esercizio di un'attività senza avere dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269 comma 6 o ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 (*art. 279 comma 3*).
7. Mancata comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 (*art. 279 comma 4*).

3. AREE A RISCHIO REATO

Dall'attività di risk assesment è emerso un profilo di rischio, relativo a:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)
- Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Le attività relative alla gestione ambientale presentano un profilo di rischio diretto in quanto potrebbero originare illeciti di cui alle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/2001, art. 25 undecies, in materia di gestione ambientale.

Le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 sono le seguenti:

a) Attività di gestione e documentazione dei rifiuti:

Nell'ambito delle attività operative vengono prodotti rifiuti pericolosi e non pericolosi depositati temporaneamente presso aree dedicate, per i quali la Società si avvale dei servizi esterni di caratterizzazione analitica, di intermediazione, di trasporto e di smaltimento che potrebbero determinare un concorso colposo con i fornitori per il rischio di commissione dei seguenti reati:

- gestione rifiuti in assenza di adeguati titoli autorizzativi (D.Lgs. 152/2006 art. 256, c.1 a) b));
- mancato rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 256, c.4);
- violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006 art. 256, c.5);
- mancata o non corretta indicazione nella documentazione specifica dei rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006 art. 258, c.4);
- svolgimento attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 260, c.1 e c.2);
- violazione delle norme relative al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 260-bis, c.6, c.7 e c.8).

b) Inquinamento doloso delle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) e inquinamento colposo delle navi (art. 9 D.Lgs. 202/2007)

Le attività di smaltimento delle acque di sentina, olii ed altre sostanze inquinanti sono effettuate attraverso gli operatori individuati dall'autorità portuale e opportunamente registrate.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI

I Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente, i Dirigenti, Responsabile della sicurezza a bordo (Comandanti) e i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a rischio, nonché i Consulenti, i Collaboratori esterni, i Fornitori (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

In generale nell'attività di gestione ambientale devono essere seguiti i seguenti principi di controllo:

- valutazione degli impatti ambientali in sede di selezione delle forniture e degli investimenti al fine di minimizzarne gli impatti ambientali;
- identificazione dei rifiuti prodotti, mediante codice C.E.R.¹, al fine di consentirne una corretta gestione (raccolta, riciclo, smaltimento);
- applicazione di specifiche istruzioni operative per la corretta gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, ove presenti, coerentemente con la normativa vigente;
- gestione ed archiviazione di tutta la documentazione ambientale eseguita secondo regole standard;
- previsione nei contratti di fornitura di servizi (trasporto, ecc) di un esplicito riferimento al rispetto della normativa ambientale, così come richiamata nel Decreto.

La Società vieta espressamente condotte in violazione dei principi previsti nella presente parte speciale. In particolare, **è fatto obbligo di:**

- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle norme vigenti in campo ambientale, ottenendo le necessarie autorizzazioni o permessi e monitorando le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa;
- applicare costantemente le regole della presente parte speciale, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

¹ Il codice C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) è un numero che identifica, per tutti i Paesi aderenti alla Comunità Europea, le diverse tipologie di rifiuti.

E' altresì fatto espresso divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione dei medesimi comportamenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e al fine di monitorare i rischi di commissione dei reati sopra menzionati, tutti i destinatari sono in particolare tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione per prevenire la commissione delle condotte rilevanti.

Si riportano di seguito alcune regole generali di comportamento e di controllo a prevenzione dei rischi in materia di gestione ambientale.

Figure preposte

- Devono essere formalmente individuati e definiti, nell'ambito della struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità in materia di gestione ambientale;
- Occorre identificare il livello di competenza adeguato per coloro che svolgono mansioni o attività ricomprese tra le attività a rischio precedentemente riportate.

Attività di gestione e documentazione dei rifiuti

- Devono essere definite e formalizzate regole e responsabilità per l'identificazione e l'attuazione delle adeguate misure per l'adeguata caratterizzazione dei rifiuti;
- la raccolta e il deposito temporaneo in sito dei rifiuti assimilabili agli urbani, urbani e speciali deve essere effettuata in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli e caratterizzandoli correttamente nelle categorie e classi di pericolo previste;
- i rifiuti speciali, pericolosi e non, devono essere affidati a Società di trasporto/recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- devono essere rispettati i limiti e gli obblighi della normativa in materia di miscelazione di rifiuti e di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- i fornitori incaricati dall'Ente devono garantire l'utilizzo di certificati di analisi di rifiuti contenenti indicazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- devono essere identificate nella legislazione cogente, nella letteratura tecnica applicabile e negli eventuali regolamenti aziendali le istruzioni adeguate per la corretta caratterizzazione dei rifiuti.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V., nel contesto delle previsioni dello Statuto e del Modello, vigila sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure adottate ai fini della prevenzione dei reati ambientali.

In particolare l'O.d.V. di Rimorchiatori Napoletani:

- verifica che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati sopracitati;
- vigila sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione dei reati di cui sopra;
- verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- sovrintende alla somministrazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto ai rischi di cui sopra.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati in esame.

Inoltre, oltre agli obblighi informativi verso l'O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili e strumentali individuati nella presente Parte Speciale. In particolare, l'O.d.V deve essere informato con scadenza semestrale circa:

- Mancata certificazione dei mezzi navali
- Verbali da parte delle autorità competenti per carenze in materia ambientale (autorità portuale, Asl, ispettorato del lavoro, VV.F.).